



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

CALABRIA

Legge n° 7 del 25/02/2026

BUR n°41 del 25/02/2026

(Scadenza
26/04/2026)

"Integrazioni della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)"

La legge regionale presenta profili di illegittimità costituzionale, con riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 1 che, per i motivi di seguito specificati, risulta invadere la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio ponendosi in contrasto con gli articoli 9 e 117, co. 2, lett. s) Cost., nonché con le norme interposte di cui agli articoli 146 e 167 del D.lgs. n. 42 del 2004.

Con l'intervento legislativo in esame, la regione Calabria, apporta modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante norme per la tutela, governo ed uso del territorio - legge urbanistica della Calabria e, nello specifico:

l'articolo 1 modifica l'articolo 61, della legge regionale n. 19 del 2002, sostituendo integralmente il comma 3 che, per effetto della modifica legislativa, prevede che:

- "l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 e la compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono delegate alle Province, alla Città metropolitana e agli enti parco regionali.
- Nel caso di vincolo paesaggistico intervenuto successivamente alla realizzazione dell'intervento edilizio, non si applica la sanzione prevista all'articolo 167 comma 5, del D.Lgs. n. 42 del 2004.

La precedente previsione recitava "L'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.l.gs 42/04 e successive modifiche e integrazioni è delegata alle Province e agli Enti parco regionali".

La previsione normativa regionale sopra riportata invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela di beni culturali e paesaggio e si pone in contrasto con gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s) Cost., nonché con le norme interposte con gli articoli 146 e 167 del D.L.gs n. 42/2004 sotto due diversi profili:

- Sotto il primo profilo, la disposizione regionale, nella parte in cui prevede la delega delle funzioni relativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 e della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del D.Lgs. 42/2004 alle Province, alla Città metropolitana e agli enti parco regionali, si pone in contrasto con l'articolo 146, co. 6 D.Lgs. n. 42/2004 che, pur prevedendo la possibilità di delega delle funzioni da parte delle Regioni, subordina le stesse alla condizione che "gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia".

La norma nazionale, dunque, consente la delega delle funzioni da parte delle Regioni, ma ne subordina la legittimità all'accertamento della effettiva capacità tecnico-organizzativa in capo all'ente delegato. Ciò comporta che la delega delle funzioni non possa avvenire attraverso l'adozione di una norma generale e astratta - quale quella adottata dalla Regione Calabria - ma mediante l'avvio di un procedimento amministrativo nell'ambito della cui istruttoria verificare l'adeguatezza delle strutture organizzative che, soltanto una volta accertata, consente l'adozione di un provvedimento amministrativo di delega. La delega di funzioni con legge regionale, da un lato, non assicura la verifica ex ante del possesso dell'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche da parte degli enti delegati e, dall'altro, non garantisce che tale livello di adeguatezza resti inalterato nel tempo a fronte di sempre possibili modifiche organizzative.

- Sotto il secondo profilo, la disposizione regionale, nella parte in cui esclude l'applicabilità della sanzione ex articolo 167, comma 5 del D.L.gs n. 42 del 2004 all'ipotesi di vincolo paesaggistico sopravvenuto, si pone in contrasto con gli artt. 9 e 117, co. 2, lett. s), Cost., e, quale parametro interposto, con l'articolo 167 D. Lgs. n. 42/2004 che non contiene alcuna analoga disposizione.

Pur non prevedendo espressamente l'art. 167 D.L.gs n. 42/2004 l'inapplicabilità della sanzione alle ipotesi di vincolo paesaggistico sopravvenuto, dall'interpretazione di tale norma deriva comunque che, in tali ipotesi, la sanzione non si applichi.

Sul punto, si richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 75 secondo cui “diversi elementi testuali [...] condurrebbero a ritenere [...] applicabile l’art. 167 del d.l.gs 42/2004 solo al caso di intervento edilizio eseguito in violazione dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione paesaggistica, cioè su un’area già vincolata al momento della realizzazione dell’abuso edilizio”; Ciò, in quanto l’art. 167, comma 1, menziona la “violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza”; il comma 4 fa riferimento ai “lavori realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica”; in più punti l’art. 167 menziona il “trasgressore”; tutte le previsioni che non sembrano potersi riferire all’ipotesi in cui, al momento della realizzazione delle opere, il vincolo non fosse stato apposto”.

Del resto, non può ritenersi sussistente un abuso paesaggistico nell’ipotesi di carenza originaria del vincolo, per cui l’insussistenza dell’illecito paesaggistico esclude l’applicabilità della disciplina sanzionatoria contenuta nell’art. 167 del D.L.gs 42/2004.

L’inapplicabilità della sanzione ex art. 167 del D.L.gs 42/2004 alle ipotesi di vincolo paesaggistico sopravvenuto è, dunque, un effetto che già la norma nazionale produce sia pur in via interpretativa, fermo restando che un’eventuale verifica di compatibilità paesaggistica dell’intervento nel suo complesso deve essere effettuata ai sensi dell’art. 167, co. 5 del D.L.gs 42/2004 senza i limiti di cui all’art. 167, co. 4 e dell’art. 146, co. 4 D.L.gs 42/2004.

Ciò premesso, sul punto merita ricordare che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato - quale è quella della tutela paesaggistica - alle Regioni è precluso legiferare, anche mediante la mera riproduzione della normativa statale (Corte cost., n. 259/2014; cfr. anche Corte cost. n. 19/2024 secondo cui “le ineludibili esigenze di uniformità di trattamento [...] impediscono al legislatore regionale di intervenire con norme difformi dalle previsioni statali di tutela paesaggistica in senso stretto [...] come quelle che disciplinano l’inosservanza del regime autorizzatorio”, dichiarando l’incostituzionalità di una norma regionale recante (più severi) criteri di quantificazione della sanzione non previsti dall’art. 167 del D.L.gs 42/2004 “non [...] perché avrebbe arrecato un vulnus alla tutela del paesaggio, ma per violazione della competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”, non potendo “la Regione [...] interferire con la disciplina dettata dal codice dei beni culturali e del paesaggio”).

La circostanza che, nel caso di specie, la Regione si sia limitata a normare un effetto che già deriva dall’interpretazione della norma statale è dunque irrilevante ai fini del legittimo esercizio

del potere legislativo regionale, perché finisce per interferire inammissibilmente con la disciplina statale contenuta nell'art. 167 D. Lgs. n. 42/2004, invadendo le prerogative legislative esclusive dello Stato in materia di tutela paesaggistica.

Per i motivi sopra esposti la legge regionale, limitatamente alla disposizione contenuta nell'articolo 1, deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

